

DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'ASSISE DI MILANO

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

la Prima Corte di Assise di Milano nel procedimento penale a carico di Sindona Michele e altri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visti gli artt. 483 e 488 C.P.P.

Dichiara

Sindona Michele colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1), 2), 5), 6), 7) e 9), esclusa per il reato di cui al capo 7) l'aggravante della minaccia esercitata da più persone riunite, unificati con il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 2), 5) e 6), e lo condanna, per il reato di omicidio aggravato alla pena dell'ergastolo, per il reato continuato di cui ai capi 2), 5) e 6) alla pena di anni sei di reclusione e lire 1.000.000 di multa, per il reato di cui al capo 7) alla pena di anni cinque di reclusione e lire 2.000.000 di multa, e per il reato di cui al capo 9) alla pena di anni tre di reclusione e lire 400.000 di multa.

Determina la pena complessiva da eseguire in quella dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per la durata di cinque mesi, oltre alla multa di lire 3.400.000.

Dichiara

Venetucci Robert colpevole dei reati di cui ai capi 5) e 6), unificati con il vincolo della continuazione, ed altresì colpevole del reato a lui ascritto nel decreto di

citazione n. 21/85, e lo condanna, per l'omicidio aggravato, alla pena dell'ergastolo, e per il delitto continuato di cui ai capi 5) e 6) alla pena di anni quattro di reclusione e lire 1.000.000 di multa. Determina la pena complessiva da eseguirsi in quella dell'ergastolo e della multa di lire 1.000.000.

Dichiara

il Sindona e il Venetucci interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;

ordina

che a spese di entrambi la sentenza sia pubblicata per estratto, per una sola volta, mediante affissione nel comune di Milano e sul quotidiano Il Corriere della Sera.

Dichiara

Guzzi Rodolfo colpevole del reato a lui ascritto al capo 7), esclusa l'aggravante della minaccia esercitata da più persone riunite, e concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'altra aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione e lire 1.000.000 di multa.

Dichiara

Magnoni Pietro Alessandro, e Sindona Maria Elisa colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 5) e 6), unificati con il vincolo della continuazione, e, concesse alla sola Sindona le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, condanna il Magnoni alla pena di anni quattro di reclusione e lire 1.000.000 di multa, e la Sindona alla pena di anni due di reclusione e lire 500.000 di multa.

Dichiara

Cavallo Luigi colpevole del reato a lui ascritto al capo 7), esclusa l'aggravante della minaccia esercitata da più persone riunite, e lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione e lire 1.500.000 di multa.

Dichiara

Gambino Giovanni e Fazzino Francesco colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 5) e 6), unificati con il vincolo della continuazione, nonché del reato di cui al capo 10), e li condanna, per il reato continuato, alla pena di anni tre di reclusione e lire 1.000.000 di multa ciascuno, e, per il reato ascritto al capo 10), condanna il Gambino alla pena di anni tre di reclusione ed il Fazzino alla pena di anni due di reclusione. Determina la pena complessiva in anni sei di reclusione e lire 1.000.000 di multa per il Gambino, e in anni cinque di reclusione e lire 1.000.000 di multa per il Fazzino.

Dichiara

Caruso Antonio e Macaluso Giuseppe colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 5) e 6), unificati con il vincolo della continuazione, nonché del reato di cui al capo 10), e concesse al solo Caruso le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, condanna, per il reato continuato, il Macaluso alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e lire 500.000 di multa e il Caruso alla pena di anni due di reclusione e lire 400.000 di multa; condanna, per il reato di cui al capo 10), il Macaluso alla pena di anni tre di reclusione e il Caruso alla pena di anni due di reclusione. Determina la pena complessiva in anni cinque, mesi sei di reclusione e lire 500.000 di multa per il Macaluso, e in anni quattro di reclusione e lire 400.000 di multa per il Caruso.

Dichiara

Miceli Crimi Giuseppe Saverio, Longo Francesca Paola, Spatola Rosario, Spatola Vincenzo, Macaluso Salvatore, Macaluso Vincent, Puccio Ignazio, Fodera Francesco, Vitale Giacomo, Castelnuovo Umberto, Sano Joseph e Barresi Michele colpevoli del reato loro ascritto al capo 10), e, concesse al Miceli Crimi, alla Longo, a Spatola Vincenzo, a Macaluso Salvatore, a Macaluso Vincent, al Puccio, al Castelnuovo, al Sano e al Barresi le attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante contestata, condanna Spatola Rosario alla pena di anni tre di reclusione, il Miceli Crimi alla pena di anni due

e mesi sei di reclusione, la Longo, Macaluso Salvatore, il Fodera e il Vitale alla pena di anni due di reclusione. Spatola Vincenzo, Macaluso Vincent, il Puccio, il Castelnuovo, il Sano e il Barresi alla pena di un anno e mesi sei di reclusione.

Visto l'art. 482C.P.P.,

ordina

che la pena inflitta alla Longo, a Macaluso Vincent, al Fodera, al Castelnuovo, al Sano e al Barresi resti sospesa alle condizioni di legge, e che della condanna loro inflitta non sia fatta menzione sul certificato penale.

Visti gli artt. 6 e segg. DPR 18.12.1981 n. 744,

dichiara

interamente condonate le pene della reclusione e della multa inflitte a Sindona Maria Elisa, e la pena della reclusione inflitta a Macaluso Salvatore ed al Puccio;

dichiara

condonata nella misura di due anni la pena della reclusione, e interamente la multa, inflitte a Gambino Giovanni, a Caruso Antonio ed a Macaluso Giuseppe;

dichiara

condonata nella misura di un anno la pena della reclusione, e interamente la multa, inflitte a Guzzi Rodolfo ed a Cavallo Luigi.

Rimette

alla fase esecutiva l'eventuale applicazione dell'indulto agli altri imputati condannati.

Condanna

tutti gli imputati sopra menzionati, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese di giustizia.

Dichiara

interdetti dai pubblici uffici, per la durata di anni cinque, gli imputati Guzzi, Magnoni, Cavallo, Gambino, Fazzino, Spatola Rosario e Macaluso Giuseppe.

Visto l'art. 479 C.P.P.

Assolve

Guzzi Rodolfo dalle imputazioni a lui ascritte ai capi 2) e 5) perché il fatto non costituisce reato.

Assolve

Navarra Walter, Spatola Rosario e Macaluso Salvatore dai reati loro ascritti ai capi 5) e 6) per insufficienza di prove, e Miceli Crimi Giuseppe, Longo Francesca Paola e Spatola Vincenzo dalle stesse imputazioni per non aver commesso il fatto.

Assolve

Castaldi Italo dal reato a lui ascritto al capo 4) per insufficienza di prove.

Assolve

Sindona Michele, Cavallo Luigi, Miceli Crimi Giuseppe e Guzzi Rodolfo dal reato loro ascritto al capo 8) perché il fatto non sussiste, e Navarra Walter dal reato di cui al capo 10) per non aver commesso il fatto.

Assolve

Magnoni Pietro Alessandro dal reato di favoreggiamento a lui ascritto nel decreto di citazione n. 21/85 perché il fatto non costituisce reato.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti di Sindona Michele e Guzzi Rodolfo in ordine al reato previsto dall'art. 621 C.P., così modificata la definizione giuridica del fatto

di cui al capo 3), perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti di Sindona Michele, del Cavallo, del Navarra e del Magnoni in ordine al reato loro ascritto al capo 4) perché, esclusa l'aggravante contestata, il reato stesso è estinto per prescrizione.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti di Piazza Gaetano e di Terrana Antonino in ordine al reato loro ascritto perché estinto per morte del reo.

Mantiene

il sequestro, a garanzia delle spese di giustizia, della somma di lire 55.701.000 di cui al decreto di sequestro conservativo in data 2 aprile 1984 (fase. 226, f. 43).

Dispone

che i documenti in sequestro rimangano allegati agli atti;

ordina

la confisca delle altre cose in sequestro.

Visto l'art. 489 C.P.P.

Condanna

Sindona Michele e Venetucci Robert, in solido, a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dal reato di omicidio alle parti civili costituite Banca Privata Italiana in liquidazione coatta amministrativa, e Gorla Anna Lorenza ved. Ambrosoli in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori;

condanna

il solo Sindona a risarcire i danni cagionati dal reato di cui al capo 2) alla parte civile Gorla Anna Lorenza ved. Ambrosoli nella medesima qualità.

Condanna

Sindona Michele, Cavallo Luigi e Guzzi Rodolfo, in solido, a risarcire i danni, patrimoniali e non patrimoniali cagionati dal reato di cui al capo 7) alle parti civili Canetti Clara ved. Calvi e Calvi Carlo.

Rimette

a separato giudizio civile la liquidazione di tutti i danni sofferti dalle parti civili costituite.

Condanna

Sindona Michele e Venetucci Robert, in via tra loro solidale, a rifondere le spese di costituzione e difesa delle parti civili Banca Privata Italiana (che si liquidano in complessive lire 20.000.000) e Gorla Anna Lorenza nella duplice qualità anzidetta (che si liquidano in complessive lire 30.000.000).

Condanna

Sindona Michele, Cavallo Luigi e Guzzi Rodolfo, in via tra loro solidale, a rifondere le spese di costituzione e difesa delle parti civili Canetti Clara ved. Calvi e Calvi Carlo (che si liquidano in lire 13.000.000 per ognuna delle due parti civili).

Milano, 18 marzo 1986

Il Presidente Cantillo Passerini